

TI_GERICHTE 80.2021.238 vom 14. September 2021

TI Tribunale d'appello, 2021-09-14, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_80.2021.238

FR: TI_GERICHTE 80.2021.238 du 14 septembre 2021

IT: TI_GERICHTE 80.2021.238 del 14 settembre 2021

Regeste

Procedura: reclamo, forma, email con richiesta di delucidazioni inviata dal figlio della contribuente, irricevibile

Erwägungen

E. 1

interponeva reclamo contro le decisioni di tassazione IC/IFD 2019 contestandone i punti 5.2, 22.1, 26 e 27. G. Con decisione su reclamo del 14 settembre 2021, l'UT dichiarava il gravame presentato dalla reclamante irricevibile, poiché tardivo. H. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, la contribuente si aggrava avverso la decisione su reclamo del 14 settembre 2021, sostenendo di non riconoscere il calcolo effettuato dall'UT relativo al valore locativo dell'abitazione secondaria/di vacanza e dichiarando di essere affetta da "celiachia", motivo per il quale le dovrebbe essere concessa la relativa deduzione per "spese di malattia e infortunio". La ricorrente afferma poi di aver "provato a comunicarlo all'ufficio Tassazione di Lugano ma senza nessun risultato, prima con delle mail al consulen[t]e che si è occupato della decisione e poi non ricevendo nessun riscontro abbiamo provveduto alla richiesta per raccomandata ricevendo una decisione negativa al reclamo". I. Con osservazioni datate 14 ottobre 2021, l'UT si riconferma nella propria decisione su reclamo del 14 settembre 2021, richiamando le motivazioni ivi contenute. Diritto

E. 1.1

La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell'Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Infatti, se l'irricevibilità del reclamo è stata presentata a torto, gli atti verranno retrocessi all'autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.

E. 1.2

Nella fattispecie, l'UT ha dichiarato irricevibile il reclamo interposto dalla contribuente il 7 settembre 2021. Questa Camera si limiterà pertanto a verificare se sia legittima la decisione di irricevibilità dell'autorità fiscale, senza entrare nel merito della dichiarazione fiscale presentata dalla ricorrente.

E. 2.1

Gli artt. 206 cpv. 1 LT e 132 cpv. 1 LIFD prevedono che contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per iscritto all'autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione. Tali disposizioni non esigono tuttavia che il reclamo sia motivato (fatta eccezione per quello presentato contro una tassazione d'ufficio, cfr. artt. 206 cpv. 3 LT e 132 cpv. 3 LIFD). Nel gravame, è dunque sufficiente che il contribuente manifesti in modo chiaro ed incondizionato la volontà di impugnare una decisione di tassazione (cfr. a titolo di esempio sentenza della CDT n. 80.2020.220 del 17 maggio 2021 consid. 2.2.2. con riferimenti ivi citati).

E. 2.2

Il signor _____, a nome e per conto della madre – ritenuto che lo stesso potrebbe essere considerato quale suo rappresentante contrattuale, visto che è stato designato nella dichiarazione d'imposta come persona di riferimento e che conformemente alla prassi, si presume che chi abbia designato per nome un rappresentante nella dichiarazione d'imposta abbia conferito tale procura (cfr. sentenza 2C_872/2018 del 18 dicembre 2018, consid. 2.2.4.) – il 10 giugno 2021, chiedeva – tramite scritto e-mail – al funzionario _____, informazioni riguardo alle decisioni di tassazione IC/IFD 2019 della signora RI 1. Nonostante il reclamo non debba essere motivato, lo scritto e-mail del 10 giugno 2021 non può essere ritenuto un reclamo ai sensi di quanto suesposto. Infatti, dall'e-mail non è possibile desumere la volontà della contribuente di impugnare la decisione di tassazione. Del resto, è anche lo stesso rappresentante che scrive all'UT, citando le sue stesse parole, “ in quanto non comprendo alcuni calcoli ”.

E. 2.3

Ad abundantiam, si sottolinea che l'invio per e-mail (come del resto pure quello tramite telefax), dovendo il reclamo ossequiare la forma scritta, non è sufficiente, essendo sprovvisto della firma autografa del contribuente (Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar DBG, 3 a ediz., Basilea 2017, n. 19 ad art. 132 LIFD). Ora, anche qualora lo scritto e-mail avesse evidenziato in modo chiaro ed incondizionato la volontà di impugnare una decisione di tassazione della contribuente, lo stesso non avrebbe rispettato i dettami imposti dalla LT e dalla LIFD, poiché non redatto in forma scritta.

E. 3.1

Considerato che lo scritto e-mail del 10 giugno 2021 non può essere ritenuto un reclamo giusta gli artt. 206 cpv. 1 LT e 132 cpv. 1 LIFD, resta da verificare la ricevibilità della lettera del 7 settembre 2021.

E. 3.2

Il termine perentorio per presentare reclamo decorre dal giorno successivo a quello della notifica. Se l'ultimo giorno cade in sabato, in domenica o in un giorno ufficialmente riconosciuto come festivo, la scadenza del termine è protratta al prossimo giorno feriale. Quando l'invio di un atto avviene per posta, il termine è reputato osservato se la consegna alla posta svizzera è fatta prima della mezzanotte del giorno della scadenza (artt. 206 cpv. 2 e 3 e 192 cpv. 1 LT rispettivamente artt. 133 cpv. 1 e 119 cpv. 1 LIFD).

E. 3.3

Volendo ritenere, in mancanza di altre prove, quale giorno della notifica delle decisioni di tassazione IC/IFD 2019 unicamente il 10 giugno 2021 (ovvero il giorno in cui il signor _____ ha chiesto, mediante scritto e-mail, delucidazioni in merito alla decisione di

tassazione della signora RI 1) e non il 6 maggio 2021 (ovvero il giorno successivo alla data riportata sulle decisioni di tassazione IC/IFD 2019), il termine di trenta giorni è venuto a scadere il 12 luglio 2021. Il gravame contro le decisioni porta tuttavia la data del 7 settembre 2021. Sicchè, il reclamo contro le decisioni di tassazione IC/IFD 2019 deve essere dichiarato irricevibile.

E. 4.1

A titolo abbondanziale, si precisa che non sarebbe nemmeno data una restituzione dei termini. Ai sensi degli artt. 192 cpv. 5 LT e 133 cpv. 3 LIFD, quest'ultima è data quando è provato che l'inosservanza degli stessi è da attribuire a servizio militare o a servizio civile, a malattia, ad assenza dal Cantone o ad altri motivi gravi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante. Entro il termine previsto (ossia il termine a partire dal quale l'impedimento è cessato), il contribuente deve dunque presentare un'istanza di restituzione dei termini motivata e compiere anche l'atto che non era stato effettuato tempestivamente (Locher, Kommentar DBG, vol. III, Basilea 2015, n. 23 ad art. 133 LIFD con i riferimenti citati; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 3 a ediz., Zurigo 2016, n. 34 ad art. 133 LIFD).

E. 4.2

Dagli atti si conclude chiaramente che nessun motivo di impedimento ai sensi degli artt. 192 cpv. 5 LT e 133 cpv. 3 LIFD è dato. Infatti, come si evince dal reclamo, lo stesso veniva interposto "poiché dopo aver provato a contattare sia per via telefonica che per mezzo email (il 10.06 ed il 13.06) non abbiamo ricevuto esaustivo riscontro alle nostre contestazioni". Anche nel proprio ricorso la contribuente sostiene questa tesi e meglio, citando le sue stesse parole "abbiamo provato a comunicarlo all'ufficio Tassazione di Lugano ma senza nessun risultato, prima con delle mail al consulen[t]e che si è occupato della decisione e poi non ricevendo nessun riscontro abbiamo provveduto alla richiesta per raccomandata ricevendo una decisione negativa al reclamo".

E. 5

Alla luce delle considerazioni che precedono, la decisione dell'UT merita piena tutela. Di conseguenza, il ricorso è respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico della ricorrente, soccombente. Per questi motivi, visti per le spese gli artt. 144 LIFD e 231 LT dichiara e pronuncia 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali consistenti: a. nella tassa di giustizia di fr. 1'400.– b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.– per un totale di fr. 1'500.– sono a carico della ricorrente. 3. Contro il prese Copia per conoscenza: - municipio di _____ per la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello Il presidente: La segretari a :